

PROFILO GIURIDICO DEL VESCOVO EMERITO

1. La nozione di emerito. — 2. L'incidenza dell'ordine episcopale sulla condizione di emerito. — 3. La fase di gestazione della figura di Vescovo emerito. — 4. Il can. 401 generatore dei Vescovi emeriti. — 5. Diritti e doveri dei Vescovi emeriti considerati dal CIC. — A) Diritti e doveri in relazione al Papa e agli altri Vescovi. — B) Diritti e doveri connessi ai «munera» episcopali. — C) Diritti connessi alla propria condizione. — 6. Disposizioni della Santa Sede successive al CIC. — 7. Disposizioni particolari della C.E.I. — 8. Conclusione.

1. *La nozione di emerito.*

La categoria di «Vescovo emerito» ha le sue radici nel concilio Vaticano II. Essa è rappresentata attualmente da un numero di appartenenti molto elevato. In Italia, ad esempio, gli «emeriti» sono più di centodieci, una cifra che ha superato la metà di quella dei Pastori a capo delle Chiese particolari dell'intero Paese.

Di rilievo non è solo l'alto numero esistente di Vescovi emeriti, ma soprattutto il significato della loro presenza nella Chiesa, sul piano universale come a livello particolare, il loro rapporto con il Papa e con il collegio dei Vescovi, la loro condizione giuridica, il ruolo che essi esercitano e che potenzialmente sono in grado svolgere, i problemi anche umani che li riguardano, specialmente in relazione al senso di solitudine e di abbandono che possono provare.

Dal punto di vista giuridico, la nozione di «emerito» è frutto della codificazione canonica del 1983. Lo stesso appellativo di Vescovo emerito è stato coniato dal vigente Codice di Diritto Canonico (CIC), poiché in precedenza anche i documenti della Santa Sede e quelli delle Conferenze Episcopali recavano la dizione di «Vescovi dimissionari» o più genericamente di «Vescovi che hanno rinunciato all'ufficio»⁽¹⁾.

(1) Vedi ad esempio SACRA CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, *De titulo tribuendo*

Va precisato che la qualifica di «emerito» non va confusa con quella di «pensionato», perché quest'ultima comporta la rottura di ogni vincolo tra la persona e l'ufficio svolto e la contemporanea l'acquisizione del diritto a percepire la pensione per un conveniente sostentamento personale. Invece, nel nostro caso, il Vescovo rimane legato da vincoli giuridici, spirituali e affettivi alla diocesi che ha servito, pur cessando la sua giurisdizione su di essa. Perciò l'espressione «emerito» non va confusa neppure con quella di «collocamento a riposo», che indica la fine di ogni relazione tra un impiegato e il suo ufficio, con la conseguente cessazione di ogni diritto e dovere connesso con lo *status* riconosciutogli durante il rapporto di lavoro ⁽²⁾.

Un'analogia invece si riscontra fra l'istituto del «giubilato» e quello dell'«emeritato», al punto che il CIC del 1917, al can. 422, § 1, considera i due termini sinonimi in riferimento ai canonici: «*Prae-benda fruentes ab Apostolica tantum Sede impetrare possunt indultum emeriti seu, ut aiunt, iubilationis post continuum et laudabile quadraginta annorum... dioecesis chori servitium*» ⁽³⁾. La somiglianza tra i due istituti sussiste nel riconoscimento del continuo e lodevole impegno profuso a favore della diocesi e nell'esonero, per ragioni di anzianità, dal servizio effettivo, pur permanendo un legame con l'ufficio svolto. Ma la diversità tra i due istituti è evidente, poiché il giubilato comporta il privilegio di non dover più sopportare gli oneri derivanti dall'ufficio, continuando tuttavia a godere degli onori e soprattutto dei diritti e dei vantaggi da esso offerti. Altre diversità si colgono nel caso specifico considerato nel canone sopra riportato:

- a) i soggetti del giubilato non sono i Vescovi ma i canonici;
- b) il riconoscimento non è dovuto per diritto ma è concesso come grazia dalla Sede Apostolica;
- c) l'oggetto riguarda la permanenza della titolarità dell'ufficio e del diritto di percepire sia le rendite connesse al beneficio, sia i frutti delle distribuzioni tra i canonici presenti nel coro.

La nozione di emerito, propria del vigente CIC, si ricava dal can. 185, che è di carattere generale. Così recita: «*A colui, che perde l'ufficio per raggiunti limiti d'età o per rinuncia accettata, può essere conferito il*

Episcopis officio renuntiantibus, Lettera del cardinale Prefetto ai Rappresentanti Pontifici, 7 nov. 1970, in *Communicationes* 10 (1978) p 18.

⁽²⁾ Sul tema in generale e sull'emeritato in particolare cfr D'OSTILIO F., *I vescovi emeriti e l'istituto giuridico dell'«emeritato»*, Città del Vaticano 2000, p 39.

⁽³⁾ Lo stile grassetto usato per evidenziare i due termini del rapporto è nostro.

titolo di emerito». Quindi l'emeritato consiste solo in un titolo di onore che l'autorità competente a provvedere a un ufficio può concedere a chi lo perde per raggiunti limiti di età o per rinuncia accettata. Esso ha fondamento nell'esercizio lodevole di un ufficio, nei confronti del quale non permane altro legame che quello onorifico di portarne il titolo, ma con l'evidenziazione di non esserne più il titolare effettivo.

Per quanto riguarda l'ipotesi che qui ci interessa, il can. 402, § 1 prevede che al Vescovo diocesano spetti di diritto il titolo di «emerito» della diocesi che ha servito, mentre lo stesso non vale per i Vescovi coadiutori e ausiliari, stando al can. 411, ai quali tuttavia l'emeritato può essere conferito per concessione dalla competente autorità, a norma del can. 185. Pertanto, una Chiesa particolare, oltre ad avere il Vescovo proprio, può avere uno o più Vescovi titolari della stessa diocesi, in ragione del fatto che sono emeriti oppure coadiutori di essa⁽⁴⁾. Gli emeriti, in riferimento alla diocesi che hanno servito, non hanno alcuna potestà, né ufficio, né delega, a meno che non abbiano ricevuto un incarico in tal senso dal nuovo Vescovo diocesano.

Tuttavia sarebbe riduttivo inquadrare in questi ambiti angusti la figura del «Vescovo emerito». Essa è costituita anzitutto dal sostantivo «Vescovo» che conserva tutta la sua identità, sulla quale si innesta la qualificazione specifica di «emerito». Dai due termini del rapporto emerge un profilo giuridico, al quale fanno riferimento i cann. 402, § 1, 443, § 2, 707 e 1242, che presentano la figura del Vescovo emerito secondo aspetti particolari.

2. *L'incidenza dell'ordine episcopale sulla condizione di emerito.*

Esaminiamo ora brevemente la portata del primo dei due termini del rapporto nell'espressione «Vescovo emerito». In proposito così re-

(4) Dal 1970, «i Vescovi diocesani dimissionari di rito latino non vengono più trasferiti ad una Chiesa Titolare, continuando invece ad appellarsi dalla Sede cui hanno rinunciato (con la quale conservano ancora un certo vincolo di spirituale affetto)». Così si legge nella lettera del card. Carlo Gonfalonieri, prefetto della S. Congregazione per i Vescovi, intitolata «*De titulo tribuendo Episcopis officio renuntiantibus*», citata alla nota n. 1. La stessa disposizione è stata estesa ai Vescovi coadiutori con diritto di successione «ritenendosi sufficiente l'assegnazione *nunc pro tunc* della Chiesa particolare cui è destinato», come si ricava dalla lettera del card. Sebastiano Baggio, prefetto della stessa S. Congregazione, intitolata «*De titulo tribuendo Episcopis Coadiutoribus c. i. s.*», Prot. N. 335/67, del 31 agosto 1976, indirizzata agli stessi destinatari.

cita il can. 375, § 1 sintetizzando l'insegnamento del concilio Vaticano II⁽⁵⁾: «*I Vescovi, che per divina istituzione sono successori degli Apostoli mediante lo Spirito Santo che è stato loro donato, sono costituiti Pastori della Chiesa, perché siano anch'essi maestri di dottrina, sacerdoti del sacro culto e ministri del governo*». Quanto espresso riguarda «*I Vescovi in genere*», come titola l'art. 1 premesso al canone citato, a prescindere quindi dalla «*missio canonica*» che consente l'esercizio individuale a nome proprio dei «*munera*» episcopali in una Chiesa particolare.

È in forza della consacrazione episcopale che i Vescovi ricevono gli uffici di santificare, insegnare e governare, «*i quali tuttavia, per loro natura, non possono essere esercitati se non nella comunione gerarchica con il Capo e con le membra del Collegio*» (can. 375, § 2). Le espressioni usate dal Codice sembrano scolpite su pietra per la loro forma lapidaria, quasi a indicare che non è ammesso neppure lo spostamento di una virgola, perché rischia di alterare quell'armonia dottrinale raggiunta in *Lumen gentium*, nn. 21-22, la quale, a sua volta, esige di essere spiegata e interpretata non liberamente, ma «*secondo la mente e la sentenza*» richieste dalla «*Nota esplicativa previa*»⁽⁶⁾ del Papa Paolo VI.

Nel contesto della visione ecclesiologica conciliare, si percepiscono problemi sottesi alla normativa canonica, che non sono oggetto di queste note, ma che pare importante richiamare nei punti seguenti, perché evidenziano la complessità della problematica affrontata:

a) l'incidenza dell'ordine episcopale, che conferisce la pienezza di detto sacramento e il sommo grado del sacerdozio, nell'organizzazione del corpo ecclesiale, cioè dell'intero popolo di Dio;

b) la duplice dimensione dell'ordine episcopale, cioè quella personale che conforma ontologicamente l'ordinato a Cristo Capo e quella sociale che incorpora nell'«*ordo episcoporum*» e si esprime nella collegialità dei Vescovi;

c) la recezione nella consacrazione episcopale dei «*tria munera*» (santificare, insegnare, governare) che sono indissociabili tra loro e che i Vescovi devono esercitare per il bene dei fedeli, secondo modalità da determinare anche giuridicamente;

⁽⁵⁾ La dottrina conciliare riassunta dal can. 375, § 1 è attinta dalla costituzione dogmatica *Lumen gentium* sulla Chiesa, n. 19 e soprattutto n. 20. La stessa dottrina è ripresa dal decreto conciliare *Christus Dominus* sull'ufficio pastorale dei Vescovi, n. 2.

⁽⁶⁾ Vedi il n. 2 della Nota Esplicativa Previa alla costituzione *Lumen gentium*.

d) il rapporto tra gli aspetti sacramentali e gli aspetti giuridici nell'esercizio della « *sacra potestas* » conferita ai Vescovi;

e) le relazioni di tipo giuridico istituzionale tra il Romano Pontefice da un lato e il collegio dei Vescovi da un altro lato, ed inoltre tra il Romano Pontefice e i singoli Vescovi;

f) il rapporto tra il livello universale ed il livello particolare della Chiesa, espresso quest'ultimo dalle varie comunità ecclesiali, rapporto che passa attraverso stadi intermedi rappresentati nel nostro caso dai concili particolari e, in modo diverso, dalle Conferenze Episcopali.

L'incorporazione nel collegio dei Vescovi, attraverso la consacrazione episcopale e la comunione gerarchica, fa acquisire ai singoli membri molteplici situazioni giuridiche attive e passive per tutta la vita. Esse sono proprie anche dei Vescovi emeriti e sono contemplate in norme disperse nei vari libri del CIC. Dall'insieme delle tessere che sono qui raccolte e predisposte secondo le prospettive sotto indicate emerge uno specifico profilo giuridico del Vescovo emerito, ulteriormente delineato da alcune disposizioni successive al Codice e dalle deliberazioni della Conferenza Episcopale Italiana (C.E.I.), quest'ultime valide ovviamente solo per la Chiesa in Italia.

3. *La fase di gestazione della figura di Vescovo emerito.*

Il punto di partenza per qualsiasi indagine sulla figura del Vescovo emerito è basato su un dato certo e incontrovertibile: si tratta di una figura giuridica recentissima, di cui è impossibile trovare traccia nella tradizione canonica fino al concilio Vaticano II. Ciò per diverse ragioni, ma soprattutto per il vincolo considerato di tipo sponsale tra il Vescovo diocesano e la sua Chiesa particolare, per le connessioni con la dottrina sull'episcopato, che nel Vaticano II ha avuto sviluppi significativi, ed infine per i legami con la normativa sugli uffici ecclesiastici notevolmente modificata dal vigente CIC.

Detta figura ha il suo fondamento nel decreto conciliare *Christus Dominus*, del 28 ottobre 1965, che al n. 21 così recita: « *Poiché il ministero pastorale dei Vescovi riveste tanta importanza e comporta gravi responsabilità, i Vescovi diocesani, e coloro che sono ed essi giuridicamente equiparati, sono vivamente invitati (in latino: enixe rogantur), qualora per la loro troppo avanzata età, o per altra grave causa, diventassero meno idonei (in latino: minus apti) a compiere i doveri legati al loro ufficio, spontaneamente o dietro preghiera della competente Autorità, a presentare la rinuncia a detto ufficio. Da parte sua, la competente Auto-*

rità, se accetta la rinuncia, provvederà sia ad un conveniente sostentamento dei rinuncianti, sia a riconoscere loro particolari diritti».

L'invito alla rinuncia dell'ufficio da parte dei Vescovi diocesani in rapporto ad una loro precisa età non trovò il consenso generale dei Padri presenti nel Vaticano II. Ai favorevoli come il card. Suenens si contrapponevano altri come mons. Mario Ismaele Castellano. Il testo del decreto conciliare ebbe un *iter* molto travagliato che nella stesura definitiva, approvata verso la fine del mese di ottobre 1965, appare frutto di compromessi, essendo stata respinta, in seguito a votazione, la tesi di una rinuncia dovuta a un puro dato anagrafico dei Vescovi stessi. Pertanto, il testo citato non pone un preciso limite di età per l'invito alla rinuncia, la quale è rimandata genericamente ad un'età troppo avanzata che non consenta la piena attitudine a compiere i doveri del proprio ufficio. Si evince dal testo suddetto che la valutazione in merito, da effettuarsi necessariamente caso per caso, è lasciata alla facoltà dell'interessato e alla potestà della competente Autorità ad accogliere la rinuncia medesima.

Il Motu proprio di Paolo VI *Ecclesiae sanctae*, emanato il 6 agosto 1966, a distanza di tempo di neanche un anno dal decreto *Christus Dominus*, intervenne ponendo il limite ben definito dei 75 anni per la presentazione della rinuncia dei Vescovi diocesani al loro ufficio, eliminando perciò la modalità di valutazione suddetta che doveva essere difficilmente percorribile nel determinare con oggettività le circostanze quale presupposto necessario per la domanda di rinuncia. *Ecclesiae sanctae* sembra ammettere implicitamente dette difficoltà all'inizio della disposizione in proposito, quando afferma: «*Per rendere possibile l'esecuzione della prescrizione del n. 21 del decreto Christus Dominus...*». Lo stesso Motu proprio così prosegue: «*tutti i Vescovi diocesani e gli altri ad essi equiparati per diritto sono vivamente pregati (enixe rogantur) di presentare spontaneamente, non più tardi dei 75 anni compiuti, la rinuncia all'ufficio all'Autorità competente, la quale, esaminati gli aspetti di ogni singolo caso, provvederà. Il Vescovo la cui rinuncia all'ufficio sia accettata, potrà conservare, se lo desidera, la residenza nella stessa diocesi. Questa poi deve provvedere al conveniente e degno sostentamento del Vescovo che rinuncia. È compito della Conferenza Episcopale territoriale determinare, con una norma generale, i criteri secondo i quali le diocesi devono soddisfare questo obbligo*» (I, 11).

Il Codice vigente, promulgato nel 1983, riprende quanto prescritto da *Ecclesiae sanctae* nel can. 401, ma distinguendo nettamente

in due paragrafi le ipotesi della rinuncia legata ai limiti di età e quella dovuta ad altre gravi cause, le quali invece erano considerate indistintamente dalla disposizione conciliare, mentre il Motu proprio di Paolo VI non faceva neppure cenno alle gravi cause diverse da quella dell'età molto avanzata.

L'iter di elaborazione del can. 401, nel corso dei lavori del *Coetus de clericis* prima e del *Coetus de Hierarchia* poi, ripresentava il testo di *Ecclesiae sanctae* ⁽⁷⁾ che si imperniava sull'*enixe rogantur* suddetto. Ma nella IV sessione (4-7 marzo 1968) della commissione per la redazione del CIC venne accolta la proposta di un Consultore di cambiare il verbo *rogantur* con *debent*, è perciò il testo così recitava: «*Episcopi dioecesani aliique ipsis in iure aequiparati debent renuntiationem Sanctae Sedi exhibere...*» ⁽⁸⁾. Il verbo venne cambiato ma senza modificarne sostanzialmente il senso almeno fino allo Schema del CIC del 1980, che così affermava: «*renuntiationem ab officio exhibeat*». A questo punto venne accolta nella *Relatio* del 1981 un'osservazione del card. Giuseppe Siri: «*Locutio irenuntiationem ab officio exhibeat obligationem statuit, dum in can 21 Decr, CD agitur de commendatione*». A ciò seguì la risposta: «*Iam provisum. Dicitur — "Rogantur ut renuntiationem"*» ⁽⁹⁾.

4. Il can. 401 generatore dei Vescovi emeriti.

Il testo del codice che genera la categoria di Vescovo emerito è il can. 401. Lo riportiamo per intero con l'intento di fare alcune annotazioni: «*§ 1. Il Vescovo diocesano che abbia compiuto i settantacinque anni di età è invitato a presentare la rinuncia all'ufficio al Sommo Pontefice, il quale provvederà, dopo aver valutato tutte le circostanze. § 2. Il Vescovo diocesano che per infermità o altra grave causa risultasse meno idoneo all'adempimento del suo ufficio, è vivamente invitato a presentare la rinuncia all'ufficio*».

Un breve esame del canone ci porta a evidenziare i seguenti punti:

I. *Il soggetto* è «Il vescovo diocesano che abbia compiuto i settantacinque anni di età». Non si fa più menzione degli «Altri ad esso

(7) Per ulteriori dati sull'iter di formazione del can. 401, vedi D'OSTILIO F., *opera citata*, a pagine 31-32.

(8) *Communicationes*, 18 (1986) p 169.

(9) *Relatio* 1981, pp 79-80. Vedi inoltre F. D'OSTILIO, *opera citata*, p. 32.

equiparati per diritto», ma questi ultimi sono ugualmente inclusi a norma del can. 381, § 2, che afferma: «*Nel diritto sono equiparati al Vescovo diocesano, a meno che non risulti diversamente per la natura della cosa o per disposizione del diritto, coloro che presiedono le altre comunità di fedeli di cui nel can. 368*». Queste comunità di fedeli sono la prelatura territoriale e l'abbazia territoriale, il vicariato apostolico e la prefettura apostolica e altresì l'amministrazione apostolica eretta stabilmente. Inoltre, il can. 411 estende la disposizione per i Vescovi diocesani circa la rinuncia all'ufficio anche ai Coadiutori e agli Ausiliari: «*Al Vescovo coadiutore e all'ausiliare, per quanto riguarda la rinuncia all'ufficio, si applicano le disposizioni dei cann. 401 e 402, § 2*». Infine, la stessa normativa circa la rinuncia al compimento dei settantacinque anni è prevista dal can. 354 per i Cardinali preposti ai dicasteri e agli altri organismi permanenti della Curia Romana e della Città del Vaticano. Su tale base, il Regolamento generale della Curia Romana, emanato il 4 febbraio 1992 dal Segretario di Stato⁽¹⁰⁾, prescrive il suddetto limite di età per la rinuncia all'ufficio anche per gli Arcivescovi Presidenti, per i Segretari e per quanti sono ad essi equiparati. Ciò vale anche per gli altri Vescovi che operano alle dirette dipendenze della Santa Sede, sia nella Curia stessa, sia nelle legazioni presenti in quasi tutti gli stati del mondo.

II. *Il verbo utilizzato è «è invitato» (rogatur in latino) a presentare la rinuncia. Il senso in italiano lascia l'impressione che all'invito del Codice l'interessato possa rispondere anche in forma negativa, omettendo la presentazione di detta rinuncia. Invece il significato del verbo in latino è più forte, poiché vuol dire «essere richiesti» o «essere sollecitati» a compiere un atto che appare dovuto. In caso di omissione, si impone pertanto la necessità di giustificarla. A riprova dell'obbligatorietà almeno morale intesa dal significato proprio delle parole nel testo e nel contesto⁽¹¹⁾ sta il fatto che il CIC ha abolito l'avverbio «spontaneamente» (in latino *sponte*) riportato congiuntamente al verbo «è invitato» sia dal decreto *Christus Dominus*, sia dal Motu proprio *Ecclesiae sanctae*, evitando così il senso almeno parzialmente contraddittorio di obbligo-non obbligo rappresentato*

⁽¹⁰⁾ Cfr. SEGRETERIA DI STATO, *Regolamento generale della Curia Romana*, art. 43, in AAS 84 (1992) 201-267. Vedi anche il commento a detto articolo in J.I. ARRIETA - J. CANOSA - J. MIÑAMBRES, *Legislazione sull'organizzazione centrale della Chiesa*, Milano 1997, p. 407.

⁽¹¹⁾ Cfr. in proposito il can. 17 sull'interpretazione delle leggi ecclesiastiche.

nel primo caso dal verbo (*rogatur*) e nel secondo caso dall'avverbio (*sponte*)⁽¹²⁾. Va ancora notato che a «essere invitati» a presentare la rinuncia sono i Vescovi nei confronti del Sommo Pontefice, che se facesse esplicita richiesta in tal senso a chi non avesse presentato le dimissioni, queste certamente diventerebbero anche un obbligo giuridico. Del resto in tal caso non è fuori luogo ricordare il can. 186. Esso prevede che, una volta raggiunti i limiti di età definiti dal diritto, la perdita dell'ufficio ecclesiastico ha effetto con l'intimazione scritta della competente autorità.

III. *L'avverbio* «vivamente» (in latino *enixe*) non accompagna più il verbo «è invitato» come nel testo conciliare e nel Motu proprio di Paolo VI. Detto avverbio invece ricompare al paragrafo 2 dello stesso canone, a proposito dei Vescovi diocesani che per infermità o per altra grave causa risultassero meno idonei all'adempimento del loro ufficio. Poiché l'avverbio suddetto ha significato rafforzativo, la condizione definita dal paragrafo secondo appare più pressante di quella del primo e determina di conseguenza un obbligo più forte di presentazione della rinuncia all'ufficio.

IV. *Il destinatario* della presentazione della rinuncia è «il Sommo Pontefice». Si tratta cioè del Papa in quanto titolare dell'ufficio primaziale, non in quanto Vescovo di Roma, né come Capo del Collegio episcopale, anche se i tre uffici suddetti sono inscindibilmente uniti nella stessa persona che è il successore di Pietro. Essi tuttavia indicano tre funzioni formalmente diverse e tre ambiti di competenza differenti⁽¹³⁾. Si può notare ancora che il CIC, indicando il Sommo Pontefice come destinatario della rinuncia, esce dall'indeterminazione del decreto conciliare e del Motu proprio suddetti, i quali si riferivano alla «competente autorità». Il riferimento esplicito e specifico al Papa per la rinuncia del Vescovo diocesano al suo ufficio appare coerente con la dignità che va riservata al Pastore di una diocesi nel compimento di un atto che sta alla conclusione di quella «*missio canonica*» ricevuta proprio dal Sommo Pontefice.

(12) La richiesta di sopprimere l'avverbio «*sponte*» fu avanzata dal card. Ermenegildo Florit, che considerava indifferentemente i verbi «*rogantur ut*» ed «*exhibeant*». Quest'ultimo avrebbe comportato indubbiamente un obbligo anche giuridico. In proposito vedi Relatio 1981, pp. 79-80 e D'OSTILIO F., *opera citata*, p. 32.

(13) Per un approfondimento in proposito vedi l'interessante volume di J.I. ARRIETA, *Diritto dell'organizzazione ecclesiastica*, Milano 1997, pp. 219-241.

V. *L'accettazione della rinuncia* all'ufficio e la conseguente provvisione canonica da parte del Sommo Pontefice non sono automatiche, ma «dopo aver valutato tutte le circostanze». La valutazione delle molteplici circostanze non è cosa semplice. Richiede l'avvio di un procedimento che implica il coinvolgimento di altre persone, titolari anche di uffici diversi. Ciò esige un periodo di tempo più o meno lungo, a seconda della complessità della situazione da valutare. Inoltre, il Papa può giungere alla conclusione secondo la quale ritiene opportuno attendere per un certo periodo prima di accogliere la rinuncia, senza che ciò determini la necessità di comunicare detta decisione all'interessato. Certamente la legge suprema della *salus animarum* consiglia di non lasciare più di un anno il Vescovo rinunciante nella totale incertezza sul periodo che gli rimane di ministero episcopale in una diocesi, poiché altrimenti si produrrebbe in lui una non assunzione di responsabilità in rapporto alle scelte più impegnative in campo amministrativo e pastorale che richiedono la prospettiva di una certa continuità nel governo della stessa diocesi.

VI. *La perdita dell'ufficio* per «rinuncia» è solo uno dei modi previsti dall'attuale CIC per la perdita degli uffici ecclesiastici, come prescritto dal can. 184, § 1: «*L'ufficio ecclesiastico si perde con lo scadere del tempo prestabilito, raggiunti i limiti d'età definiti dal diritto, per rinuncia, trasferimento, rimozione e anche per privazione*». La normativa è nuova rispetto a quella precedente il CIC del 1983 e perciò si comprende che abbia influito nella suddivisione in due paragrafi del can. 401, come invece non era avvenuto in *Christus Dominus* e in *Eccliesiae sanctae*. Infatti, il paragrafo primo contempla l'ipotesi dei raggiunti limiti di età, anche se tale evento non è sufficiente a determinare per i Vescovi diocesani la perdita del loro ufficio, richiedendo anche la loro rinuncia. Il paragrafo secondo invece prevede soltanto la rinuncia basata su una causa grave come l'infermità che renda meno idonei all'adempimento dell'ufficio di Pastore di una Chiesa particolare. Le altre ipotesi di perdita di tale ufficio sono quella molto frequente del trasferimento, quella rarissima della rimozione, quella improbabile della privazione come pena per un delitto effettuata a norma del diritto.

5. *Diritti e doveri dei Vescovi emeriti considerati dal CIC.*

Il CIC considera una molteplicità di diritti e doveri dei Vescovi indipendentemente da una loro specifica «*missio canonica*». Essi vengono qui presentati in forma schematica e secondo una sequenza logica:

A) *Diritti e doveri in relazione al Papa e agli altri Vescovi:*

I. Diritto-dovere di assistere il Papa e di collaborare con Lui come titolare dell'ufficio primaziale (can. 334).

II. Diritto-dovere di esercitare collegialmente la suprema e piena potestà sulla Chiesa universale (can. 336), nei modi scelti e promossi dal Romano Pontefice, come nel Concilio ecumenico o mediante l'azione congiunta dei Vescovi sparsi nel mondo, se essa come tale è indetta o liberamente recepita dal Romano Pontefice, nella realizzazione di un vero atto collegiale (can. 337).

III. Diritto-dovere di partecipare con voto deliberativo ai Concili ecumenici, sede istituzionale del Collegio dei Vescovi (can. 339, § 1).

IV. Diritto di presentare alla Sede Apostolica nomi di presbiteri giudicati degni e idonei alla funzione episcopale (can. 377, § 2).

V. Diritto-dovere di collaborare con i Fratelli nell'episcopato, considerati singolarmente e collegialmente, ed anche come Pastori di Chiese particolari. Ciò giustifica la partecipazione dei Vescovi emeriti pure a momenti istituzionali di raggruppamenti di Chiese particolari, come ad esempio ai Concili particolari, nei quali, se convocati, hanno voto deliberativo (can. 443, § 2).

VI. Diritto di poter essere eletti dalla Conferenza Episcopale come membri del Sinodo dei Vescovi, conformemente a quanto disposto dal can. 346, § 1 (vedasi Risposta, in data 2 luglio 1991, del Pontificio Consiglio per l'Interpretazione dei Testi Legislativi, in AAS 83 (1991) 1093).

B) *Diritti e doveri connessi ai «munera» episcopali:*

I. Il diritto di predicare dovunque la Parola di Dio (can 763).

II. Il dovere di particolare sollecitudine apostolica per l'attività missionaria nella Chiesa (can. 782, § 2).

III. Il diritto di amministrare come ministro ordinario tutti i sacramenti, escluso il matrimonio di cui sono ministri gli sposi. In particolare ogni Vescovo:

— amministra sempre validamente la cresima, per la cui liceità è ragionevolmente presunta la licenza del Vescovo diocesano (can. 886, § 2);

— ha la facoltà abituale di ricevere ovunque le confessioni dei fedeli (can 967, § 1);

— conferisce sempre validamente l'ordine sacro, ed anche lecitamente il diaconato e il presbiterato, in base alle lettere dimissorie

di chi ha potestà di inviarle; lo stesso dicasi per l'ordinazione episcopale su mandato pontificio (cann. 1012, 1013, 1015).

IV. La facoltà di rimettere pene *latae sententiae* non dichiarate e non riservate alla Sede Apostolica, nell'atto della confessione sacramentale (can. 1355, § 2).

C) *Diritti connessi alla propria condizione:*

I. Il diritto di continuare a risiedere nella diocesi di cui fu Vescovo (can. 402, § 1).

II. Il diritto di costituirsi una cappella privata con le prerogative di oratorio (can. 1227) e di conservarvi l'Eucaristia (can. 934, § 1, 2°).

III. Il diritto di ricevere un adeguato e degno sostentamento dalla diocesi che ha servito e, in via subordinata, dalla Conferenza Episcopale (can. 402, § 2).

IV. La tutela penale dell'interdetto *latae sententiae* e, nel caso di chierico, anche della sospensione contro chi esercita violenza fisica sulla sua persona (can. 1370, § 2).

V. Il diritto di foro privilegiato, cioè di essere giudicato dalla Rota Romana nelle cause contenziose (can. 1405, § 3, 1°) e dal Romano Pontefice nelle cause penali (can. 1405, § 1, 3°); e inoltre il diritto di prescegliere il luogo dove essere interrogato in giudizio (can. 1558, § 2).

6. *Disposizioni della Santa Sede successive al CIC.*

La Congregazione per i Vescovi, considerando il numero crescente di Vescovi che, a norma del can. 401 del CIC, hanno rinunciato all'ufficio, definisce il fatto: «un evento di grande importanza nella vita della Chiesa». Ciò ha richiesto l'emanazione da parte della stessa Congregazione di «*Normae in vita ecclesiae de episcopis ab officio cessantibus*», del 31 ottobre 1988⁽¹⁴⁾. Dette *Normae*, frutto della collaborazione di più dicasteri della Santa Sede e approvate dal Papa, sono le seguenti:

1. I Vescovi emeriti devono essere consultati sui problemi di carattere generale come gli altri Vescovi, al fine di utilizzare la loro riconosciuta esperienza pastorale. Perciò la Santa Sede si impegna

⁽¹⁴⁾ In *Communicationes* 20 (1988), 167-168.

a spedire in anticipo anche a loro, come viene fatto per i Vescovi in carica, i documenti del Santo Padre e della stessa Sede Apostolica, in modo che siano informati sui problemi di maggiore importanza.

2. Alcuni Vescovi emeriti, che siano particolarmente competenti in qualche materia, potranno essere inclusi dalla Santa Sede tra i membri dei vari dicasteri della Curia romana, in qualità di *membri aggiunti*, e potranno anche essere nominati Consulitori della stessa Curia.

3. Le Conferenze Episcopali potranno prendere in considerazione anche Vescovi emeriti di particolare competenza ed esperienza nella scelta dei membri che partecipano al Sinodo dei Vescovi.

4. Le Conferenze Episcopali, qualora i loro statuti non prevedano già la presenza dei Vescovi emeriti con voto consultivo, devono cercare di coinvolgerli in alcuni incontri e in qualche commissione di studio, quando si trattano temi nei quali i Vescovi suddetti siano particolarmente competenti. In ogni caso devono essere fatti pervenire ai Vescovi emeriti i principali documenti delle stesse Conferenze.

5. Ciascuna diocesi deve tenere informato il proprio Vescovo emerito sulle iniziative della comunità diocesana, inviandogli il bollettino della diocesi e altra documentazione utile allo scopo.

6. La Chiesa particolare che il Vescovo emerito ha servito deve essere sollecitata per quanto riguarda la situazione economica, passandogli i sussidi con generosità, nei limiti delle proprie possibilità.

7. La Chiesa universale deve avere cura di prestare la dovuta sollecitudine ai Vescovi emeriti, affinché sia alleggerito il senso della loro solitudine ed essi non si sentano abbandonati.

Il Motu proprio *Apostolos suos*, emanato da Giovanni Paolo II in data 21 maggio 1998, sulla natura teologica e giuridica delle Conferenze Episcopali⁽¹⁵⁾, torna a sollecitare le Conferenze Episcopali perché coinvolgano maggiormente i Vescovi emeriti. In proposito l'art. 17 così recita: «*Si ritiene opportuno però che gli statuti delle Conferenze episcopali prevedano la presenza di Vescovi emeriti con voto consultivo. Si abbia particolare cura di farli partecipare a talune commissioni di studio, quando trattano temi nei quali un Vescovo emerito sia particolarmente competente*».

(15) In AAS 90 (1998) 641-658.

Sullo stesso tema ritorna la Congregazione per i Vescovi con una Lettera Circolare ai Presidenti delle Conferenze Episcopali, in data 13 maggio 21 giugno 1998⁽¹⁶⁾, avente per oggetto le indicazioni per la revisione degli statuti in sollecita attuazione del Motu proprio *Apostolos suos*. Detta Lettera, al paragrafo 11, si esprime così: «*Sarebbe bene che le Conferenze valorizzino la presenza dei Vescovi emeriti, riconoscendo loro il voto consultivo in seno all'Assemblea episcopale, facendoli partecipare a talune Commissioni di studio, tenendo conto soprattutto della loro esperienza pastorale e della loro competenza*».

7. Disposizioni particolari della C.E.I.

La Conferenza Episcopale Italiana ha recepito nel proprio statuto, approvato il 19 ottobre 1998 ed entrato in vigore il 20 novembre 1998, i suggerimenti provenienti dalla Congregazione per i Vescovi nel modo seguente:

I. I Vescovi emeriti possono intervenire, con voto consultivo, alle sessioni dell'Assemblea generale (Statuto, art. 14, § 1).

II. I Vescovi emeriti possono essere annoverati tra gli Esperti delle commissioni episcopali (Statuto, art. 41)

III. In attuazione del suddetto art. 14, § 1 dello Statuto, il Presidente comunica ai Vescovi emeriti la data di svolgimento delle sessioni dell'Assemblea generale e il relativo ordine del giorno (Regolamento della C.E.I. del 22 luglio 1999, art. 8).

Inoltre, la C.E.I. è intervenuta più volte per assicurare a ogni Vescovo emerito la previdenza integrativa e autonoma e un congruo e dignitoso trattamento di tipo economico. In particolare⁽¹⁷⁾, i diritti sono così articolati:

I) la diocesi che il Vescovo emerito ha servito deve assicurargli un alloggio conveniente, a meno che il Vescovo stesso non provveda diversamente;

II) la stessa diocesi è tenuta ad assicurare al Vescovo emerito un contributo mensile, pari alla differenza esistente tra le pensioni com-

⁽¹⁶⁾ In AAS 91 (1999) 996-999.

⁽¹⁷⁾ Vedi C.E.I., *Delibera n. 54*, e Determinazioni successive approvate dall'Assemblea generale XXXI del 15-19 maggio 1989 e, su mandato di questa, dal Consiglio permanente del 29 marzo 1990.

putabili di cui il Vescovo gode e la misura massima per l'intervento integrativo stabilita dalle determinazioni della C.E.I. Detto contributo può essere ridotto, se le risorse della diocesi non permettono di assicurarlo nella sua interezza, ma in ogni caso non può essere inferiore a un quarto della misura massima per l'intervento integrativo stabilita dalle determinazioni della C.E.I. Se la diocesi deve provvedere a più Vescovi emeriti, la presidenza della C.E.I. può autorizzare una riduzione del contributo dovuto.

Unitarietà e organicità sono state conferite in materia di sostentamento del clero dall'Assemblea generale XXXIV (6-10 maggio 1991). A proposito delle funzioni previdenziali integrative e autonome a favore dei Vescovi emeriti sono state presi i seguenti provvedimenti⁽¹⁸⁾:

I) si provvede ai Vescovi emeriti mediante un assegno di carattere integrativo, la cui entità è determinata dalla differenza tra l'intero ammontare delle pensioni da computare ai sensi dell'art. 3, lettere *c*) e *d*), aumentato dell'importo di ogni altro sussidio computabile di cui il soggetto gode, e la misura periodicamente stabilita per i Vescovi. Le pensioni assicurate dal Fondo Clero dell'INPS vengono computate nella misura della metà del loro ammontare;

II) l'assegno integrativo viene erogato dall'Istituto Centrale di Sostentamento per il Clero (ICSC) avvalendosi delle somme a tal fine trasmessegli dalla C.E.I.;

III) non vengono stabiliti collegamenti con i fondi diocesani di solidarietà costituiti in base a libere contribuzioni di sacerdoti.

8. *Conclusione.*

Le presenti note sono mosse da una personale riconoscenza verso due Pastori che hanno servito con grande spirito apostolico la Chiesa particolare di Concordia Pordenone, diventando poi emeriti di essa. Ma intendono andare oltre l'orizzonte limitato di una singola diocesi, per cogliere l'importanza della figura del Vescovo nella Chiesa anche quando avesse concluso la « *missio canonica* » affidata-

(18) Vedi C.E.I., *Testo unico delle disposizioni di attuazione delle norme relative al sostentamento del clero che svolge servizio in favore della diocesi, delibera n. 58*, art. 5; ulteriori specificazioni sono offerte dall'ICSC - Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero -, *Comunicazione n. 7*, dell'anno 1993.

gli in precedenza dal Sommo Pontefice. A ciò può giovare il profilo giuridico qui presentato. Da quanto scritto, ci pare di cogliere segni che esprimono la volontà di valorizzare i Vescovi emeriti, sia sul piano della Chiesa universale, sia a livello di Conferenza Episcopale, sia soprattutto nell'ambito della diocesi.

BRUNO FABIO PIGHIN